

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0210788

del 25/08/2010



Alla Provincia di Bologna
Settore Sviluppo Economico
U.O. Qualificazione rete commerciale,
supporto procedimenti e controllo di gestione

Via Benedetto XIV, 3
40125 Bologna

Oggetto: risposta al vostro quesito del 3 agosto 2010 relativo al collaudo degli impianti di distribuzione carburanti localizzati lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

Con il quesito in oggetto si chiede se sia applicabile anche agli impianti autostradali di distribuzione carburanti la scadenza quindicennale per la verifica tecnica dell'idoneità sanitaria e ambientale, prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998.

La risposta positiva discende dai seguenti due aspetti.

Il primo riguarda l'ambito di applicazione del D.Lgs n. 32/98. Il D.Lgs n. 32/98 è stato emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 4, comma 4, lettera c), legge n. 59 del 1997: tale delega era relativa non alla specifica materia degli impianti di distribuzione carburanti situati lungo la viabilità ordinaria, ma al più generale riordino della "disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione". Pertanto, stante l'ampiezza della delega legislativa, e mancando nel D.Lgs n. 32/98 una disposizione espressa che ne circoscriva l'intero contenuto agli impianti stradali, si ritiene che debbano avere un'applicazione generalizzata le parti del decreto compatibili anche con il regime concessorio previsto tuttora per gli impianti autostradali.

Il secondo aspetto che induce a dare una risposta positiva al quesito in oggetto discende dal fatto che l'applicazione della verifica quindicennale anche agli impianti autostradali colma un vuoto normativo nell'ambito della disciplina sulla sicurezza degli impianti. Infatti, mentre le verifiche attinenti alla prevenzione incendi di competenza dei Comandi dei Vigili del Fuoco hanno una frequenza determinata dalle specifiche norme di settore (D.M. 16 febbraio 1982), le attività di competenza degli altri enti chiamati a comporre la commissione di collaudo (ARPA e AUSL)

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6430
fax 051.527.6599


Email: commercio@regione.emilia-romagna.it
PEC: commercio@postacert.regione.emilia-romagna.it

uso interno: DP/

INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB
Classif. 881 650 60 Fasc 2010 3

trovano adempimento solo in occasione del collaudo. Lo svolgimento a cadenza almeno quindicennale del collaudo - che a parere di questo Servizio costituisce per le imprese un onere proporzionato sia agli interessi pubblici da tutelare, sia alla dimensione economica dell'attività svolta - consente una verifica puntuale e periodica di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

Cordiali saluti.



Dot.ssa Paola Castellini